

SISTEMA ECM

Il sistema ECM è strutturato in trienni; l'attuale decorre dal **01 gennaio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2022.**

Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il **Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario** che specifica gli obblighi dei sanitari in materia di ECM, introducendo una serie di novità rilevanti.

Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale.

Per consultarlo:

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

COME SI OTTENGONO I CREDITI ECM

I crediti conseguiti vengono considerati per triennio e non per singolo anno.

L'acquisizione dei crediti potrà avvenire attraverso formazione accreditata (provider) e formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, autoformazione). La normativa **NON** fissa limiti in percentuale per l'utilizzo delle diverse tipologie formative (Residenziale, a Distanza – FAD – o mista).

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere riconosciuto lo svolgimento di attività ***anche al di fuori del Territorio Nazionale.***

L'obbligo formativo standard per ciascun triennio è **pari a 150 crediti**, al quale possono essere applicate le seguenti riduzioni:

- **30 crediti**, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- **15 crediti**, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- **20 crediti**, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo di gruppo previsto dalla FNOMCeO.

CHE COSA E' IL COGEAPS

Il **CO.GE.A.P.S** è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM, che ha il compito istituzionale di gestire la banca dati dei crediti ECM acquisiti dai Professionisti Sanitari.

Ogni iscritto può verificare la propria situazione accedendo all' area riservata, previa registrazione sul sito **www.cogeaps.it** .

Con la registrazione nell'archivio dati del CO.GE.A.P.S. ogni medico dovrà specificare qual è la disciplina nel quale esercita la professione, e se questa è svolta in regime libero professionale o in qualità di dipendente di struttura pubblica o privata o come convenzionato con il SSN.

In particolare, se il medico esercita contemporaneamente due diverse discipline, vale il principio dell'attività prevalente.

Tutto ciò trova un limite per i **Medici Competenti**: il D.Lgs 81/2008 prevede che tale categoria di Professionisti sia in regola con il conseguimento dei crediti ECM al termine di ciascun triennio formativo, dove almeno il 70% dei crediti sia maturato nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

I professionisti possono, pertanto, nella propria **Area Riservata del portale CO.GE.A.P.S.:**

- inserire informazioni riguardanti il proprio profilo professionale;
- avvalersi di esoneri ed esenzioni;
- usufruire della possibilità di inserire crediti per autoformazione (lettura di riviste scientifiche) che non possono superare il 10% dell'obbligo formativo del triennio (Determina CNFC del 07.07.2016);
- segnalare attività di tutoraggio per la formazione pre e post laurea alla quale vengono riconosciuti n. 4 crediti ECM per ciascun mese di tutoraggio;
- segnalare partecipazione ad eventi non ancora trasmessi dai Provider. Si precisa che tale segnalazione è possibile **solo una volta** decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento ed è comunque subordinata all'autorizzazione da parte dell'Ente Accreditante (par. 1.13 del *Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario*).

ESONERI ED ESENZIONI

La normativa ECM prevede, inoltre, esoneri (corsi di specializzazioni, master, corso formazione MMG, dottorati di ricerca) o esenzioni (malattia, congedi parentali, aspettativa, ecc.) che ciascun professionista potrà comunicare al sistema attraverso la propria area riservata.

L'esonero non prevede alcuna sospensione dell'attività professionale, in quanto coincidente con la frequenza a corsi di formazione post-laurea, nella misura di circa 4 crediti per mese.

L'esenzione, al contrario, implica obbligatoriamente la sospensione dell'attività professionale.

TRIENNIO 2020-2022 E RECUPERO CREDITI

La Legge 6 giugno 2020 n.41 (art. 2-ter) e la legge 17 luglio 2020 n. 771 (art. 5 bis) hanno stabilito che "i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'art. 16-bis del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19".

Si precisa, inoltre, che per il **triennio 2014/2016** e per il **triennio 2017/2019** il recupero dei crediti mancanti è consentito **fino al 31/12/2021** e lo spostamento di essi fino al **30/06/2022**.

Triennio 2014-2016	Triennio 2017-2019
Recupero dei crediti entro il 31/12/2021 (dal 31/12/2019)	Recupero dei crediti entro il 31/12/2021 (dal 31/12/2019)
Spostamento dei crediti recuperati entro il 30/06/2022 (da 31/12/2021)	Spostamento dei crediti recuperati entro il 30/06/2022 (da 31/12/2021)

È stata, inoltre, riconosciuta al CoGeAPS la possibilità di procedere d'ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del *Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitari*, **a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza** rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO PER PROFESSIONISTI CHE HANNO COMPIUTO IL 70° ANNO DI ETÀ.

Il CoGeAPS **riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70** (lettera o) par. 4 del *Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario*), qualora svolgano l'attività in modo saltuario, altrimenti, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, restano soggetti all'obbligo formativo ECM e devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS. *Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione.*

RADIOPROTEZIONE

L'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di **radioprotezione** devono rappresentare **almeno il 10%** dei crediti complessivi previsti nel triennio per i *Medici Specialisti, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta*, e **almeno il 15%** dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli *Specialisti in Fisica Medica e per i Medici Specialisti e Odontoiatri che svolgono attività complementare*

Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale.

Ad es., se un medico di medicina generale ha l'obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti.

La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.